

Statuto di Confindustria Pesaro Urbino

Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 18/12/1946 e modificato dalle Assemblee Generali Straordinarie dei Soci del 30/04/1947, del 22/03/1948, del 30/04/1952, del 05/06/1963, del 15/03/1969, del 26/7/1971, del 12/5/1979, del 10/5/1986, del 13/6/1992, del 30/06/1994, del 15/05/1998, del 26/06/2001, del 09/06/2004, del 28/04/2006, del 07/02/2007, del 06/07/12, del 22/07/2021 e del 15/07/22.

TITOLO I Costituzione - sede - denominazione - durata – scopi

Art. 1 Costituzione, sede, denominazione, durata

E' costituita con sede a Pesaro la Associazione degli Industriali della provincia di Pesaro e Urbino, in forma abbreviata prima Assindustria Pesaro Urbino e successivamente Confindustria Pesaro Urbino. Possono essere istituite dal Consiglio Generale altre sedi, delegazioni o uffici staccati, stabilendo a cura del Consiglio di Presidenza la struttura organizzativa e i compiti.

L'Associazione è indipendente e apartitica, non ha fine di lucro ed ha durata illimitata.

Alla Associazione possono aderire tutte le imprese che svolgono attività di produzione di beni o servizi e che hanno sede o unità produttive nella provincia di Pesaro Urbino.

Parimenti hanno titolo per aderire, come Soci effettivi i consorzi e le imprese artigiane.

Fanno parte dell'Associazione i Gruppi degli Armatori della pesca, i Trebbiatori e Motoaratori ed i conduttori di Frantoi oleari, che svolgono la loro attività all'interno della Associazione ma con regolamenti specifici approvati dal Consiglio Generale.

L'Associazione aderisce a Confindustria, ne adotta il logo nella propria denominazione, assumendo il ruolo di componente territoriale del Sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi quale definito dallo Statuto Confederale.

L'Associazione acquisisce di conseguenza i diritti e gli obblighi che ne derivano per sé e per i propri associati e le imprese aderenti hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni erogate dalle componenti del Sistema.

Su delibera del Consiglio Generale, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

TITOLO II Soci, diritti ed obblighi

Art. 2 Scopi

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, l'Associazione garantisce la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate e la promozione dei valori di cui le stesse sono portatrici, nonché l'erogazione di servizi fruibili singolarmente dalle aziende o dalle categorie rappresentate. In tale quadro l'Associazione si fa carico di attivare rapporti con le istituzioni a livello provinciale e/o comunale e con tutti i pubblici poteri operanti nel territorio di riferimento, concorrendo a promuovere con dette istituzioni e con le altre organizzazioni forme di collaborazione per perseguire in comune le più vaste finalità di progresso e sviluppo.

Le materie o i principali settori di attività, nei quali è impegnata l'Associazione, sono:

- la promozione nella società e presso gli imprenditori della coscienza dei valori sociali e civili e dell'eticità dei comportamenti della imprenditorialità;
- la diffusione della cultura industriale;
- la promozione dello sviluppo economico locale;
- la politica del territorio e il relativo sistema delle infrastrutture;
- le politiche del credito;
- l'ambiente e l'energia;
- la scuola e la formazione professionale;
- innovazione
- merito
- competitività
- il mondo del lavoro ed i problemi sindacali, il coordinamento e la concertazione con le altre componenti del Sistema al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti e delle prestazioni rese.

L'Associazione promuove poi la maggiore solidarietà e collaborazione tra le aziende associate e cura l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutti i problemi sindacali, sociali, legali, tributari, economici e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano rappresentandole nei confronti di qualsiasi amministrazione ed autorità, organizzazione economica, politica sindacale, finanziaria e culturale.

L'Associazione provvede alla designazione e alla nomina di rappresentanti delle categorie industriali presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza e presenza sia ritenuta necessaria ed utile.

Essa promuove e partecipa all'organizzazione della categoria sul piano regionale ed organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse provinciale, regionale e nazionale.

Promuove la informazione, la conoscenza e la cultura per contribuire al progresso sociale, politico ed economico del territorio.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge.

Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi, che fanno parte integrante del presente Statuto, e ad essi ispira le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti impegnando anche gli associati alla loro osservanza.

Art. 3 Struttura organizzativa

L'Associazione si articola in Gruppi merceologici, ciascuno dei quali raggruppa le imprese industriali e di servizi della medesima categoria merceologica o di più categorie similari.

TITOLO III Soci, diritti ed obblighi

Art. 4 Soci

Possono aderire all'Associazione le imprese di cui all'art.1 che accettino di rispettare il presente Statuto, nonché alle deliberazioni e alle disposizioni che siano emanate dagli organi statutari.

Possono altresì aderire all'Associazione le imprese che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.

Le imprese non private di cui al precedente comma che abbiano aderito all'Associazione dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi di cui al successivo articolo.

Tuttavia, al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione e a fronte di una eventuale limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione di proporzionate aliquote contributive, determinate dal Consiglio Generale.

Possono aderire all'Associazione:

a) in qualità di Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con un'organizzazione complessa che:

- abbiano sede legale nell'ambito del territorio della provincia di Pesaro Urbino. Se con sede legale diversa, occorre che abbiano nel territorio sopra indicato propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria;
- abbiano il rapporto contributivo con il sistema associativo regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;

b) in qualità di Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri, le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Socio aggregato.

Nel caso di gruppi di imprese facenti parte ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia.

L'adesione dei gruppi industriali e delle imprese multi localizzate viene incentivata con i criteri e le modalità fissate dal Consiglio Generale nel rispetto dei regolamenti confederali.

Le imprese ed i loro rappresentanti debbono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale con particolare riferimento al Codice Etico di cui all'art.2.

La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante o dal Direttore Generale dell'impresa e deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare il Codice Etico, le norme del presente Statuto, le deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Associazione ed a provvedere al pagamento delle quote associative determinate dal Consiglio Generale.

Nella domanda devono anche essere indicate le persone dei legali rappresentanti dell'impresa richiedente, il settore di appartenenza e devono essere fornite tutte le notizie e dati sulle attività svolte richieste dal Consiglio di Presidenza.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Presidente del Gruppo merceologico di appartenenza, a scrutinio palese, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente con successiva ratifica.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio di Presidenza, l'impresa può ricorrere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Il rapporto associativo si instaura dall'inizio del mese in cui è stata accettata la domanda di ammissione. Esso ha durata illimitata e può essere disdetto dall'associato mediante lettera raccomandata. La disdetta, che non può essere esercitata nell'anno solare di adesione ed in quello successivo, deve essere inviata entro il 31 agosto ed ha effetto dal 31 dicembre dello stesso anno.

La qualifica di associato ed i relativi diritti ed obblighi sono intrasmissibili a terzi, con esclusione dei casi riguardanti operazioni societarie e straordinarie quali, ad esempio, fusioni, conferimenti e trasformazioni.

Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria.

Art. 5 Diritti ed obblighi

Le imprese costituiscono l'elemento centrale del Sistema della rappresentanza confederale, tutte le aziende associate hanno titolo ad appartenere al suddetto Sistema. L'appartenenza dell'impresa al Sistema, i suoi elementi identificativi e la sua posizione giuridico-organizzativa sono certificati dal Registro delle imprese, tenuto dalla Confindustria. Le aziende aderenti che siano in regola con il versamento dei contributi sociali, effettuato nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale acquisiscono il diritto a:

- a) ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate istituzionalmente dal Sistema;
- b) esercitare l'elettorato attivo e passivo nell'ambito del Sistema;
- c) partecipare alla vita associativa della Associazione sulla base dei principi del Sistema stesso e delle conseguenti norme statutarie;
- d) vedere attestati, quando in regola con i requisiti prescritti, la loro appartenenza al Sistema.

E' data possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo.

Le imprese che aderiscono alla Associazione in qualità di soci effettivi hanno l'obbligo di:

- a) fornire le informazioni richieste;
- b) non appartenere ad Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, nonché di astenersi da comportamenti concorrenti rispetto alle funzioni ed alle competenze dell'Associazione e delle altre Associazioni del Sistema Confederale;
- c) rispettare gli statuti, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni conseguenti di tutte le componenti del Sistema, nonché il Codice Etico di cui all'art.2;
- d) osservare, in particolare, i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro stipulati dall'Associazione o dagli altri organismi del Sistema.

Art. 6 Finanziamento dell'Associazione

Il finanziamento dell'Associazione avviene attraverso il versamento obbligatorio da parte dei soci di una quota di iscrizione al momento della ammissione e di una quota associativa annua. L'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annua è determinato dal Consiglio Generale dell'Associazione. L'obbligo del contributo decorre dalla data di ammissione.

Ove per qualsiasi motivo il Consiglio Generale non provveda a stabilire tempestivamente il contributo, resta ferma, fino alla nuova determinazione, ma salvo conguaglio, la misura fissata per l'anno precedente.

Art. 7 Rappresentanza dei soci

Le imprese associate sono rappresentate dal Titolare, dal Legale Rappresentante, dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale dell'azienda con procura generale ad negotia. Possono altresì rappresentare l'impresa, su delega formalmente espressa i membri dei Consigli di Amministrazione, gli Institori, i Procuratori Speciali, i Dirigenti o Funzionari dell'impresa muniti di procura ad negotia.

Art. 8 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) cessazione dell'attività esercitata dall'impresa;
- d) adesione contemporanea ad altre organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- e) accertata morosità nel pagamento delle quote associative dovute;
- f) espulsione motivata da grave inadempienza agli obblighi associativi o da comportamenti non conformi al Codice Etico.

La cessazione volontaria o coattiva della qualità di socio non esonera dal pagamento della quota associativa in pendenza e comporta la perdita di ogni eventuale diritto sul patrimonio sociale.

Il socio dimissionario ha mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi - fino alla naturale scadenza del termine. E' escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Art. 9 Sanzioni

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o che tenessero comportamenti non conformi al Codice Etico o alla Carta dei valori associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione del diritto a partecipare alle Assemblee dei Gruppi merceologici di appartenenza per un massimo di sei mesi;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo e del diritto di partecipare all'Assemblea;
- e) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche sociali;
- f) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- g) espulsione dall'Associazione.

Le sanzioni di cui alle lettere e) f) e g) devono essere necessariamente deliberate, in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale; le altre sanzioni possono essere eventualmente deliberate dal Consiglio di Presidenza.

Sulla espulsione il Consiglio Generale dell'Associazione, deve sentire il parere del Presidente o del Consiglio del Gruppo merceologico competente, ove esistente.

Contro la deliberazione di espulsione ovvero la comminatoria delle sanzioni può essere inoltrato ricorso ai Probiviri, entro 45 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 60 giorni.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Generale;
- Consiglio Direttivo; (*qualora istituito*)
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- i Probiviri;
- Collegio dei Revisori Contabili

Art. 11 Assemblea Generale

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate appartenenti ai vari Gruppi merceologici. Essa viene convocata, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. L'Assemblea ordinaria, ha il compito di:

- eleggere ogni quadriennio il Presidente della Associazione votando sul nominativo proposto dal Consiglio Generale;

- due Vice Presidenti operativi che sono o siano stati in Consiglio Generale, su proposta del Presidente;
- discutere e deliberare, sentita la relazione del Presidente, intorno alla attività ordinaria della organizzazione, determinando le direttive di massima dell'azione dell'Associazione stessa;
- esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso;
- ha il compito di approvare la delibera contributiva su proposta del Consiglio Generale;
- eleggere ogni quadriennio i membri elettivi del Consiglio Generale, nonché il Collegio dei Revisori Contabili e i Probiviri;
- deliberare su tutti gli altri argomenti non espressamente riservati all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, su decisione del Consiglio Generale a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e, fatte salve oggettive esigenze di riservatezza, la documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno deve essere visionabile in sede in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della riunione.

L'Assemblea sollecitata dai soci a norma dell'articolo precedente dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale propone il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Ciascun elettore può votare solo per un numero di candidati pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire. La votazione avviene a scrutinio segreto per le nomine relative a persone. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vice Presidente da lui designato o il più anziano di età. Il Presidente nomina due scrutatori e un segretario, che di norma è il Direttore dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che dispongano della metà più uno dei voti globalmente assegnati ai sensi dell'art. 14. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida, qualunque sia il numero dei soci presenti e dei voti spettanti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, dopo di che la legalità dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 43, non possono essere infirmate dalle astensioni di voto e dalle schede bianche, e vincolano tutti i soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione.

Art. 13 Rappresentanza in Assemblea

Nelle Assemblee ciascuna impresa associata deve essere rappresentata dal suo Titolare o dall'Amministratore Delegato o dal Direttore, quali risultano dalla scheda di adesione all'Associazione, ovvero da persona (Socio, Comproprietario, Procuratore Speciale, Dirigente, Funzionario) della stessa azienda, munito di apposita delega del Titolare o Legale Rappresentante. La delega può anche essere rilasciata a favore di altra impresa associata.

In ogni caso non è ammessa più di una delega, fatto salvo i casi dei soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario.

Art. 14 Attribuzione dei voti

Ogni socio o Gruppo industriale dispone di un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno solare precedente la data dell'Assemblea, secondo la tabella qui di seguito riportata, che prende a riferimento per il conteggio la quota associativa minima stabilita dal Consiglio Generale:

- 1 voto per il primo anno di iscrizione;
- 2 voti fino a 2.000 Euro di contributo annuo;
- 3 voti da 2.001 a 3.000 Euro di contributo annuo;
- 4 voti da 3.001 a 4.000 Euro di contributo annuo;
- 1 voto ogni ulteriori 2.000 Euro di contributo annuo, fino a Euro 33.999;
- 1 voto ogni ulteriori 4.000 Euro di contributo annuo fino a Euro 45.999;
- Da 46.000 Euro di contributo annuo, 1 ulteriore voto ogni 6.000 Euro.

Eventuali modifiche di tali criteri sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Generale.

Art. 15 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale, eletto quadriennalmente e comunque in anno diverso rispetto all'elezione del Presidente e del Consiglio di Presidenza, è costituito dai seguenti membri di diritto:

- Presidente;
- Vice Presidenti operativi;
- Presidente del Comitato Provinciale per la Piccola Industria;
- Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- Componenti del Consiglio di Presidenza;
- ultimo Past President che ha rivestito la carica, sempre che abbia ancora i requisiti previsti per rivestire la qualità di socio, con diritto di voto;
- i Presidenti dei Gruppi merceologici;

- dai membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria in numero uguale ai Presidenti dei Gruppi merceologici;
- nonché da membri cooptati dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, per un numero massimo di tre per assicurare la rappresentatività di tutto il territorio provinciale ovvero la presenza di soci aventi particolari esperienze associative.

Partecipano alle riunioni, in qualità di invitati, senza diritto di voto:

- **tutti i Past President;**
- **i Proviviri e Revisori Contabili;**

Possono essere chiamati a fare parte del Consiglio Generale, su proposta del Presidente, fino a tre membri, eletti per cooptazione per la durata del mandato.

A ciascun Gruppo Merceologico che abbia quanto meno il doppio degli iscritti ovvero degli occupati rispetto a quanto previsto dall'art. 17 lettera d) verranno attribuiti i seggi in proporzione al peso contributivo di ciascun Gruppo.

Per l'individuazione dei candidati si deve tener conto della loro provenienza territoriale per assicurare la più completa rappresentanza.

Art. 16 Funzionamento del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce di norma una volta ogni quadrimestre e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda almeno un 1/5 dei componenti la Consiglio Generale stesso.

E' convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. La documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno deve essere visionabile in sede in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della riunione. La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escludendo dal computo gli astenuti e le schede bianche. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. I membri del Consiglio Generale che per cinque volte consecutive o per più della metà delle riunioni indette siano risultati assenti decadono automaticamente dalla carica.

Art. 17 Compiti del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea dei Soci il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni e le direttive di massima stabilite dall'Assemblea Generale;
- c) deliberare sull'acquisto o l'alienazione di beni immobili e adottare eventuali deliberazioni di competenza dell'Assemblea, nei casi comprovati d'urgenza, salvo ratifica da parte di questa;

- d) deliberare sulla costituzione di nuovi Gruppi merceologici, purché essi raggruppino un minimo di 10 aziende, esercenti attività affini, ovvero 5 aziende che occupino più di 400 dipendenti;
- e) deliberare l'adesione dell'Associazione alle organizzazioni simili a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, nonché l'eventuale aggregazione di associazioni, enti, ecc. aventi scopi simili;
- f) predisporre tutti gli elementi da discutere e da approvare dall'Assemblea;
- g) chiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- h) esaminare e deliberare in via provvisoria in merito al bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed in merito al bilancio preventivo da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria;
- i) deliberare, sentito il parere dei Probiviri, sui ricorsi presentati dalle imprese avverso le decisioni del Consiglio di Presidenza per mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Associazione;
- j) deliberare sulle quote di ammissione alla Associazione, sui contributi annuali obbligatori a carico degli iscritti e sul sistema di riscossione; proporre all'Assemblea eventuali modifiche ai criteri di attribuzione dei voti di cui all'art. 14 dello Statuto;
- k) stabilire alla scadenza del quadriennio di permanenza in carica, l'attribuzione ai Gruppi merceologici del numero massimo di candidati da proporre per l'elezione nel Consiglio Generale dell'Associazione.
- l) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'istituzione di Gruppi che vogliano perseguire scopi di comune interesse come Innovazione, Cultura, Ricerca applicata e quant'altro si possa ritenere interessante da perseguire.

Art. 18 Consiglio Direttivo (*qualora istituito*)

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza nonché tutti i Past President dell'Associazione.

Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 15 membri nominati dal Presidente successivamente alla propria elezione tra i rappresentanti di imprese aderenti all'associazione, espressione delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni territoriali e merceologiche della stessa.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano parte ad altro titolo.

Il Consiglio Direttivo ha la medesima durata della carica del Presidente. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.

È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno - fino ad un massimo di 3 - anche soggetti esterni all'organizzazione associativa, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico territoriale.

Spetta al Consiglio Direttivo l'elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo e dei posizionamenti dell'associazione per le attività istituzionali di cui al presente statuto attraverso l'analisi dei contesti di riferimento, l'approfondimento di problematiche e priorità e l'ascolto dei bisogni e delle aspettative della base associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quando il Presidente lo ritiene necessario.

Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza di cui al successivo articolo 19.

Art. 19 Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è eletto dal Consiglio Generale.

E' composto da 5 membri e precisamente da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i due Vice Presidenti operativi;
- i due Vice Presidenti di diritto, Presidenti rispettivamente del Comitato Provinciale per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
- l'ultimo Past President in qualità di invitato permanente di diritto

Il Presidente ha facoltà di invitare, di volta in volta e senza diritto di voto, ai lavori Soci che ricoprono particolari cariche nell'ambito del Sistema Confederale.

I membri del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio Generale rimangono in carica per tutto il tempo previsto dal mandato ricevuto.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 6 volte all'anno e comunque ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio sono valide quando partecipa alla riunione almeno la metà più uno dei suoi componenti e vengono deliberate a maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

La partecipazione al Consiglio di Presidenza non è delegabile.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Art. 20 Compiti del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza ha le seguenti attribuzioni:

- a) sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Associazione;
- b) predisporre tempestivamente il bilancio di previsione e quello consuntivo annuale;
- c) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale per il conseguimento dei fini statuari dell'Associazione ed adottare provvedimenti di comprovata urgenza di competenza del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva;
- d) deliberare, sentito il parere dei Presidenti dei Gruppi merceologici competenti, sulle domande di ammissione a soci e sull'assegnazione dei nuovi soci ai rispettivi Gruppi, nonché sulle sanzioni nei casi previsti all'art.9;
- e) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organi in genere, nei quali tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- f) approvare la costituzione di gruppi di associati interessati a trattare temi di comune interesse;
- g) nominare il Direttore dell'Associazione, su proposta del Presidente;
- h) deliberare, sentite le proposte del Direttore, sulle assunzioni, le nomine ed i licenziamenti del personale della Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico ed il relativo regolamento interno;
- i) deliberare, sentito il Direttore, l'affidamento di eventuali incarichi professionali e/o di consulenza;
- j) mantenere i rapporti con le organizzazioni di categoria sul piano provinciale, regionale e nazionale.

Art. 21 Presidente - Vice Presidenti

Il Presidente, che è il Legale Rappresentante dell'Associazione, ha le seguenti attribuzioni:

- a) presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza, provvedendo alla loro convocazione nei modi e nei termini fissati dal presente Statuto e stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) firmare tutti gli atti sociali e rappresentare l'Associazione in qualunque sede giudiziaria e amministrativa;
- c) vigilare sul funzionamento della Associazione, sulla attività dei Gruppi merceologici e su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendoli unitamente al Direttore.

Il Presidente può delegare, sotto la sua responsabilità, alcune delle funzioni che gli sono attribuite ai Vice Presidenti, ai componenti il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale o al Direttore dell'Associazione.

Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle riunioni degli Organi Statutari persone, anche estranee all'Associazione, qualora ne ravvisi l'opportunità.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è temporaneamente sostituito dal vice Presidente più anziano di età tra i vice Presidenti elettivi o da altro vice Presidente da lui incaricato.

Art. 22 Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto quadriennalmente e non è rieleggibile. In caso di accertata assenza di candidatura è possibile prevedere la procedura eccezionale di prosecuzione biennale.

L'elezione del Presidente avviene in Assemblea a scrutinio segreto sulla proposta del Consiglio Generale. Per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Qualora la proposta non raggiungesse la maggioranza di cui sopra, va ripetuta la procedura di designazione.

I Vice Presidenti, in numero di due, sono eletti quadriennalmente dalla Assemblea su proposta del Presidente e scadono alla fine del mandato del Presidente in carica. Sono rieleggibili per un ulteriore quadriennio.

Art. 23 Commissione di Designazione

Almeno due mesi prima dalla scadenza per l'elezione del Presidente di Confindustria Pesaro Urbino il Consiglio Generale insedia la Commissione di Designazione.

Possono essere nominati componenti della Commissione di Designazione i rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, avendo ricoperto cariche di vertice nel Sistema Confederale, e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali ma che non sia il Presidente in carica oppure il Presidente di una organizzazione confederata.

Il Collegio Speciale dei Probiviri, insieme ai Past President predisporrà un elenco di candidati, non inferiore a cinque, che abbiano le caratteristiche sopra descritte. Durante apposita riunione il Consiglio Generale procederà con sorteggio per individuazione dei tre nominativi che costituiranno la Commissione di Designazione.

Al fine di sottoporre al Consiglio Generale uno o più candidati per la scelta del Presidente di Confindustria Pesaro Urbino, una volta insediata, la Commissione di Designazione è chiamata a consultare il maggior numero di associati e almeno i membri del Consiglio Generale ed i Soci più impegnati e rappresentativi nell'attività associativa.

Le consultazioni devono tenersi nei due mesi che precedono il Consiglio Generale di Confindustria Pesaro Urbino che procede alla elezione.

La Commissione di Designazione opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica garantita dal Direttore, ovvero da suo delegato.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di Designazione può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse dalla consultazione. Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio Generale a scrutinio segreto individua il nome del candidato all'elezione di Presidente da proporre all'Assemblea Generale dei Soci.

Al Consiglio Generale vanno sottoposte le indicazioni che siano appoggiate da almeno il 20% degli associati.

Art. 24 Collegio dei Revisori Contabili.

E' costituito il Collegio dei Revisori Contabili, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, scelti su una lista, proposta dal Consiglio Generale, di almeno sette candidati soci. Almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori Contabili deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti.

Eletti dalla Assemblea nell'anno in cui si elegge il Consiglio Generale, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di iscrizione all'Associazione.

Il Collegio designa al proprio interno il Presidente.

Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce alla Assemblea con la relazione al bilancio consuntivo.

il Collegio dei Revisori Contabili assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale in qualità di invitati. Hanno diritto di intervento ma non di voto.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Art. 25 I Probiviri

25.1

L'Assemblea elegge, l'anno in cui viene nominato il Consiglio Generale, a scrutinio segreto, 6 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze nell'ambito di una lista proposta dal Consiglio Generale che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

In caso di parità viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidati anche soci che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, a scrutinio segreto tre Probiviri che costituiscono un Collegio Speciale, delegato ad assolvere funzioni elettorali,

interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa; i tre Probiviri restanti costituiscono il Collegio di Riesame per l'appello contro le decisioni del Collegio Speciale.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i Probiviri nominati dall'Assemblea, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Pesaro, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il ricorrente, prima dell'inizio del ricorso, dovrà versare un deposito cauzionale pari a un 15% del contributo annuale che l'impresa versa a Confindustria Pesaro Urbino; il Collegio Arbitrale ha la possibilità di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale, che verrà destinato a progetti di formazione interna. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

25.2 Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali

- a) Presentazione del ricorso alla segreteria dei Probiviri effettuata entro i 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli;
- b) Termine per l'impugnazione delle sanzioni effettuata entro 10 giorni dalla loro comunicazione;
- c) Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento;
- d) Indicazione del Proboviro di fiducia e del suo sostituto tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio delegato alle funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (indicato come Collegio Speciale);
- e) Versamento obbligatorio, mediante bonifico bancario su conto corrente di Confindustria Pesaro Urbino, di deposito cauzionale pari al 15% dell'importo annuale del contributo associativo dell'impresa, con l'indicazione della causale del ricorso;
- f) Copia della ricevuta di avvenuto bonifico, da depositare unitamente al ricorso;
- g) Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia e del suo sostituto, da effettuarsi entro i 10 giorni successivi; il rifiuto della nomina o

l'immotivato ritardo, costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;

- h) Possibilità di rifiutare l'incarico, da parte del Proboviro, solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio Speciale;
- i) Istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- j) Individuazione del Presidente del collegio da parte dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Pesaro che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea;
- k) Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

25.3 Istruttoria e decisione

- a) Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti;
- b) Entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, decisione del collegio, anche a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Proboviro dissenziente;
- c) Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata;
- d) Comunicazione del lodo alle parti interessate e al Presidente di Confindustria Pesaro Urbino entro 10 giorni dalla data della deliberazione;
- e) In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio;
- f) Possibilità di appello del lodo al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione, con presentazione del ricorso alla segreteria.

25.4 Collegio Speciale

- a) E' composto, a rotazione, da 3 Probiviri;
- b) Interviene su richiesta degli organi di Confindustria Pesaro Urbino e dei Probiviri Confederali;
- c) Agisce d'ufficio ovvero in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi di Confindustria Pesaro Urbino;
- d) Rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche;
- e) Interpreta la normativa interna di Confindustria Pesaro Urbino;
- f) Dichiara, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse;
- g) Vigila a presidio generale della vita associativa;
- h) Esamina i ricorsi sulle domande di adesione;
- i) Verifica il doppio inquadramento dei candidati alla Presidenza e Vice Presidenza;
- j) Vi è possibile impugnazione delle decisioni, con obbligo di versamento di deposito cauzionale pari al 15% dell'importo annuale del contributo associativo dell'impresa. Le decisioni motivate non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione con ricorso davanti al Collegio di Riesame costituito. Il Collegio di Riesame decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

Il ricorso non ha effetto sospensivo sulle decisioni prese dal Collegio Speciale, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

- k) Può rivolgersi ai Probiviri nazionali per richiedere profili di orientamento per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte;
- l) Predisporre, in concerto con tutti i Past President, un elenco di candidati, non inferiore a sei per la costituzione della Commissione di Designazione, che abbiano le caratteristiche descritte nell'art. 23;
- m) Per tutti i casi di cui ai precedenti commi, nei quali non sussista una controversia, il Collegio Speciale dei Probiviri eletti dall'Assemblea assolve funzioni interpretative e/o disciplinari
- n) Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale di Confindustria Pesaro Urbino, della domanda di ammissione a Socio, rigettata anche dal Consiglio di Presidenza, è possibile ricorrere al Collegio Speciale dei Probiviri che deciderà in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- o) Il Collegio Speciale dei Probiviri, si pronuncia, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di Confindustria Pesaro Urbino. La Segreteria per i Probiviri è costituita presso la Direzione di Confindustria Pesaro Urbino ed è garantita dal Direttore, ovvero, in caso di assenza o impedimento sarà premura del Direttore, delegare un funzionario della Struttura Associativa.

TITOLO IV Gruppi merceologici e loro organizzazione

Art. 26 Gruppi merceologici

Per la migliore tutela degli interessi delle imprese associate e per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione si articola in Gruppi merceologici, costituiti secondo l'attività industriale da ciascuno svolta, che hanno il compito di esprimere, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che li compongono e di rappresentarne le esigenze negli organi statutari dell'Associazione.

Nell'attività dei Gruppi deve essere realizzata la continua partecipazione delle imprese alla vita associativa per conseguire la massima rispondenza possibile fra l'azione e le iniziative dell'Associazione e le esigenze delle categorie merceologiche e dei singoli.

La costituzione di nuovi Gruppi merceologici avviene dietro richiesta delle imprese interessate e viene deliberata dal Consiglio Generale dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 17 lett. d).

E' ammessa l'appartenenza e la partecipazione a più Gruppi merceologici per le imprese che esercitano attività industriali di genere o di specie diversi.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito Gruppo hanno ugualmente diritto alla tutela ed ai servizi dell'Associazione e saranno riunite nel Gruppo Industrie Varie.

I Gruppi merceologici possono comprendere Sezioni distinte in relazione a diverse tipologie produttive o a situazioni locali e speciali.

Art. 27 Organizzazione dei Gruppi merceologici

Sono organi dei Gruppi merceologici:

- a) l'Assemblea del Gruppo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo, ove costituito.

Art. 28 Assemblee dei Gruppi

Le Assemblee dei Gruppi sono convocate dai rispettivi Presidenti ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Presidente del Gruppo lo ritengano necessario nell'interesse degli associati o ne venga fatta richiesta da almeno 1/4 delle imprese componenti il Gruppo stesso.

L'Assemblea è composta da tutte le imprese associate appartenenti ad una data categoria merceologica, rappresentate da una delle persone indicate all'art.13.

E' obbligatoria la convocazione quadriennale ordinaria per la nomina delle cariche del Gruppo; il rinnovo delle cariche sociali deve essere effettuato quadriennialmente.

Art. 29 Funzionamento delle Assemblee dei Gruppi

Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee di Gruppo si seguiranno le stesse norme dettate per le Assemblee Generali; il termine per l'invio dell'avviso di convocazione agli associati, da effettuarsi anche per posta elettronica, è ridotto a 6 giorni; nei casi di urgenza è anche ammessa la convocazione con fax, o con posta elettronica, con termine ridotto a 3 giorni.

Art. 30 Cariche dei Gruppi merceologici

Ogni Gruppo, oltre al Presidente, potrà nominare anche uno o più Vice Presidenti ed un eventuale Consiglio, complessivamente in numero dispari.

Art. 31 Compiti delle Assemblee dei Gruppi

L'Assemblea di Gruppo:

- a) elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti, quando non si costituisce il Consiglio del Gruppo;
- b) provvede alla elezione dei membri costituenti il Consiglio del Gruppo, determinandone il numero in relazione alla dimensione associativa del Gruppo medesimo;
- c) esamina e delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della categoria e l'attività del Gruppo;
- d) delibera sulle relazioni del Presidente e del Consiglio del Gruppo;
- e) propone candidati alla nomina di componenti del Consiglio Generale da parte dell'Assemblea, in numero proporzionale al peso contributivo del Gruppo stesso e tenendo conto della provenienza territoriale.

Art. 32 Consigli dei Gruppi

I Consigli dei Gruppi merceologici sono composti dal numero di membri stabilito dalla propria Assemblea in conformità al disposto dell'articolo precedente.

Spetta ai Consigli:

- a) eleggere fra i propri membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti;

- b) rendersi interpreti presso gli organi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo;

Art. 33 Compiti dei Presidenti dei Gruppi merceologici

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio del Gruppo merceologico. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente entra di diritto nel Consiglio Generale dell'Associazione, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile per una sola volta. Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e rappresenta il Gruppo all'interno dell'Associazione.

TITOLO V Piccola Industria

Art. 34 Comitato provinciale per la Piccola Industria

Nell'ambito di Confindustria Pesaro Urbino è costituito il Comitato per la Piccola Industria.

Le modalità di composizione e il funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Comitato stesso, è approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Pesaro Urbino, previo parere di conformità da parte della Piccola Industria di Confindustria.

Il Comitato per la Piccola Industria promuove in modo unitario l'esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi di Confindustria Pesaro Urbino.

Il Presidente del Comitato per la Piccola Industria di Confindustria Pesaro Urbino è eletto all'interno dei componenti del Comitato Piccola Industria, in base alla disciplina dell'apposito regolamento.

È Vice Presidente di diritto di Confindustria Pesaro Urbino.

Almeno una volta all'anno presenta al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi della componente associativa.

Per accedere alla carica di Presidente è inderogabile il doppio inquadramento ai sensi dell'art. 40.

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali e aziendali dei rappresentanti dei rappresentanti della Piccola Industria di Confindustria Pesaro Urbino, il Comitato – quale componente organizzativa dell'Associazione – ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

TITOLO VI Giovani Imprenditori

Art. 35 Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito della Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

La composizione ed il funzionamento del Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione, previo parere di conformità da parte del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti a Confindustria Pesaro Urbino.

Il Gruppo Giovani Imprenditori persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Pesaro Urbino e dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori

In tale ambito, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino promuove in modo unitario:

- l'organizzazione di convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale del socio al Gruppo Giovani Imprenditori;
- l'istituzione, ove necessari, di gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
- la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Pesaro Urbino e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- la partecipazione dei componenti alle attività del Gruppo ad ogni livello dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento fra i Giovani Imprenditori dei diversi territori, nonché fra gli altri organismi a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino è Vice Presidente di diritto di Confindustria Pesaro Urbino. Almeno una volta all'anno presenta al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi della componente associativa. Per accedere alla carica di Presidente è inderogabile il doppio inquadramento ai sensi dell'art. 40.

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei suoi Soci, il Gruppo Giovani Imprenditori – quale componente organizzativa di Confindustria Pesaro Urbino - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

TITOLO VII Comitati

Art. 36 Comitati

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Presidenza può istituire dei Comitati incaricati di seguire tematiche specifiche.

Il Socio che sarà chiamato a coordinare le attività dei Comitati per la durata dell'incarico partecipa, in qualità di invitato, ai lavori del Consiglio Generale.

TITOLO VIII Direzione e personale dell'Associazione

Art. 37 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente ed è responsabile del funzionamento degli uffici; sovrintende all'intera struttura dell'Associazione ed all'andamento dei servizi.

Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, nonché a quelle dei Gruppi merceologici, per le quali potrà anche delegare un Dirigente o un Funzionario dell'Associazione.

Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente e del Comitato di Presidenza.

Egli propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e degli altri organi dell'Associazione.

Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'organizzazione della rappresentanza industriale.

Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Associazione, cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, firma la corrispondenza dell'Associazione non eccedente la normale amministrazione.

Art. 38 Personale dell'Associazione

Tutto il personale dell'Associazione dipende direttamente dal Direttore e non può esercitare professioni, avere altri impegni od assumere cariche a meno di particolare autorizzazione secondo le procedure previste nell'apposito regolamento interno, che disciplina il trattamento economico, normativo e previdenziale del personale.

TITOLO IX Amministrazione e Patrimonio Sociale

Art. 39 Amministrazione, Contributi e Patrimonio Sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi di cui all'art.6;
- b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque siano acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dagli interessi attivi, dalle altre rendite patrimoniali e dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale.

Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quanto previsto dall'art. 43.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio di Presidenza. I singoli atti amministrativi dell'Associazione, relativi alla erogazione delle spese ed al movimento dei fondi, dovranno essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Direttore.

Per i versamenti sui conti dell'Associazione è possibile la firma disgiunta.

Ogni anno deve essere redatto il bilancio di chiusura da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea Generale e deve essere fatto e conservato, in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale in base alle disposizioni regolamentari di Confindustria in materia.

E' in facoltà del Presidente nominare tra i componenti il Consiglio di Presidenza un Tesoriere che, congiuntamente al Direttore, sottoscriva gli atti di spesa.

TITOLO X Disposizioni generali sulle cariche sociali e sui sistemi di votazione

Art. 40 Disposizioni sulle cariche sociali

Le cariche sociali sono personali e potranno essere ricoperte esclusivamente dai rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione.

Per rappresentanti delle imprese aderenti si intendono il Titolare, il Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori, i Procuratori Speciali e i dirigenti dell'impresa, muniti di procura generale ad negotia.

Tutte le cariche sociali durano un quadriennio, sono gratuite, e rinnovabili per un quadriennio consecutivo per i componenti il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo (ove costituito), il Consiglio Generale, i Presidenti dei Gruppi merceologici.

Non vi sono limiti di durata per i componenti i Consigli Direttivi dei Gruppi merceologici, per i Proviviri e per i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione e ha la durata di un solo quadriennio.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto, (Piccola Industria e Giovani Imprenditori) dell'Associazione, è condizionato alla regolarità del doppio inquadramento dell'impresa rappresentata, che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente
- chiusura della relazione della Commissione di Designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Proviviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di Designazione

- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste per le imprese multilocalizzate. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Il rinnovo delle cariche sociali avviene, di norma, entro il primo semestre e in anni sfalsati per Presidente, Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza rispetto ai componenti il Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori Contabili, i Probiviri, il Presidente del Comitato Provinciale per la Piccola Industria, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Qualora l'elezione di una carica associativa debba avvenire per qualsiasi motivo fuori dalla regola temporale fissata nel presente Statuto, il periodo mancante alla normale scadenza del mandato non è considerato ai fini della durata massima delle cariche.

Decadono dalle cariche sociali coloro che risultino assenti a cinque riunioni relative alla carica ricoperta o a più della metà delle riunioni indette un anno solare.

Per l'incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere del Consiglio Generale confederale.

Art. 41 Sistemi di votazione

Le modalità ed i sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto. In caso di votazioni elettroniche a distanza, i soci collegati in video e audio conferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto. La votazione a scrutinio segreto è irrinunciabile allorché si debba procedere a nomine e deliberazioni concernenti persone.

Nel caso in cui più candidati ricevano lo stesso numero di voti viene eletto il socio con più anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art. 42 Referendum

In via straordinaria i Soci possono essere chiamati a decidere attraverso l'istituto del referendum sulle seguenti materie, quando sia agevole sintetizzare i termini del problema e le proposte alternative:

- a) modificazioni al presente Statuto;
- b) questioni di riconosciuta importanza.

Il Presidente dell'Associazione può indire referendum con il consenso del Consiglio Generale, espresso con maggioranza pari ad almeno due terzi dei presenti.

Il referendum si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) i Soci partecipano con un numero di voti uguale a quello fissato dall'articolo 14. Il risultato viene acquisito sulla base delle maggioranze fissate dal presente Statuto per deliberazioni dello stesso tipo; in caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili;

- b) l'esecuzione è affidata a un comitato di tre membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio ambito, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- c) il voto deve essere espresso in modo da garantire la segretezza del medesimo; le modalità di votazione e i termini per le risposte devono essere tali da garantire a tutti i Soci l'esercizio del proprio diritto;
- d) la risposta deve essere sempre tale da poter venire espressa con un'affermazione o una negazione;
- e) le operazioni di scrutinio debbono essere pubblicizzate in modo che ad esse possano presenziare i Soci che lo desiderano.

TITOLO XI Modifiche statutarie e scioglimento di Confindustria Pesaro Urbino

Art. 43 Modifiche statutarie e scioglimento di Confindustria Pesaro Urbino

Per le modifiche statutarie, che devono essere deliberate dalla Assemblea straordinaria, è necessaria una maggioranza pari ai 4/5 dei voti spettanti ai soci che partecipano all'Assemblea e comunque non inferiore al 20% del totale dei voti assembleari. Lo scioglimento e la liquidazione della Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 del totale dei voti spettanti alle associate, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali. La stessa Assemblea, a maggioranza, nomina un collegio di liquidatori composto da 3 membri, ne determina i poteri e stabilisce le destinazioni delle eventuali attività patrimoniali residue ad altre Associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - com.190 della L. 662 del 23/12/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. *(nota: ex. art. 5 com.4 quinquies lett. b) ultima parte legge 460/97)*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.